Comune di Buccinasco *UFFICIO DEL SINDACO*
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza N. 35/2020
Protocollo N. 28192 /2020

Oggetto: contenimento della diffusione del virus "COVID-19" – prescrizioni a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

RICHIAMATO quanto premesso e disposto nella precedente Ordinanza sindacale N. 34 del 12/11/2020;

RITENUTO che le misure adottate con la citata Ordinanza si sono verificate efficaci, seppur necessitando di ulteriori prescrizioni e raccomandazioni;

VALUTATO che sono emerse criticità in ordine all'erogazione dell'attività di vendità al dettaglio in esercizi commerciali in sede fissa, classificati quali medie strutture, anche di generi non alimentari;

RITENUTO pertanto opportuno, a tutela della salute pubblica, di fornire disposizioni in ordine all'erogazione di attività e servizi che richiamano un'ampia clientela, ed in particolare per quanto riguarda gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa classificati quali medie strutture;

RICHIAMATO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, N. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, N. 13;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35;

RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus "COVID-19";-

VISTI l'art. 7-*bis* del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

VISTI l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

ORDINA

1) l'adozione delle seguenti misure a tutela della salute pubblica presso tutte le medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa:
   a) predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
   b) provvedere alla misurazione della temperatura corporea, con strumenti non invasivi e comunque avendo cura di tutelare la protezione dei dati personali, con l'obbligo di vietare l'accesso alla struttura dei soggetti con temperatura superiore a 37,5 °C, informandoli della necessità di fare immediato ritorno al proprio domicilio e contattare il medico di medicina generale. Si raccomanda, per quanto possibile, di prevedere sistemi automatizzati di misurazione misurazione della temperatura corporea e, qualora ciò non sia possibile, di disporre che il personale addetto sia munito di visiera protettiva (in aggiunta agli idonei dispositivi per la copertura delle vie aeree, sempre obbligatori);

c) predisporre sistemi di controllo degli accessi, tali da garantire che siano evitati assembramenti e che in ogni caso sia garantito il mantenimento della distanza di un metro tra ogni persona (anche durante l'attesa ed anche all'esterno della struttura);
d) consentire l'accesso alla struttura ad una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione la necessità di accompagnare minori, persone disabili o che comunque necessitano assistenza;
e) mettere a disposizione della clientela sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica, di cui sia garantita ampia disponibilità e accessibilità;
f) obbligo di indossare costantemente una idonea mascherina per la copertura delle vie aeree, sia per la clientela che per gli operatori ed addetti alle vendite;

2) in caso di violazione delle prescrizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 del Decreto Legge 16 Maggio 2020, N. 33 e dall'art. 4, commi 1 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19 – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 1000,00 – con applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 4 D.L. 19/2020;

3) le misure imposte dalla presente Ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa e sino alla data del 03 Dicembre 2020 e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.-

AVVISA

che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

DISPONE

la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

DISPONE

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Milano;
- Comando Polizia Locale di Buccinasco;
- Comando Stazione Carabinieri di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Buccinasco (MI), lì *19 Novembre 2020*

POLIZIA LOCALE BUCCINASCO COMANDO

IL SINDACO
- Rino PRUITI -